

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 dicembre 2011

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di dicembre dell'anno duemilaundici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3193** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PATTO DI STABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE – ANNO 2012. ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 351 DEL 18 FEBBRAIO 2011.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama la legge regionale 16 luglio 2002, n. 14, ed in particolare l'art. 11, con il quale è stato introdotto il Patto di stabilità per gli enti locali valdostani per il triennio 2002/2004, diretto ad impegnare le amministrazioni locali a conseguire un miglioramento dei saldi di bilancio e a ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese, nonché la legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 ed in particolare l'art. 8 che ha esteso la suddetta normativa al triennio 2003/2005.

Successivamente il Patto di stabilità per gli enti locali valdostani è stato normato dall'art. 8 della l.r. 19.12.2005, n. 34, il cui contenuto risulta ora trasfuso nell'art. 2bis della l.r. 20.11.1995 n. 48, dalla l.r. 24.12.2007, n. 34 (art. 2, comma 1), che ha disciplinato il Patto di stabilità per gli enti locali, senza più limiti temporali, prevedendo:

- il principio per cui gli enti locali della Regione concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
- il disposto secondo cui, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell'intesa di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un accordo per il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica;
- la competenza della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sentita la competente commissione consiliare permanente, a stabilire criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della Regione, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.

Richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 1195 del 31/03/2003 e n. 858 del 24/03/2006 concernenti l'approvazione del Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 67 della l.r. 4/1998 e dell'art. 8 della l.r. 34/1995 tra la Regione Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali avente per oggetto il Patto di stabilità degli enti locali della Regione, con la quale sono stati definiti prima per il periodo 2002-2005, poi per il triennio 2006/2008, gli obiettivi del Patto ed i soggetti coinvolti, nonché la deliberazione n. 3810 del 19/12/2008 relativa al Protocollo d'intesa a partire dall'anno 2009.

Richiama inoltre le deliberazioni della Giunta regionale n. 1196 del 31/03/2003, n. 742 del 15/03/2004, n. 881 del 25/03/2005, n. 859 del 24/03/2006 (e provvedimento dirigenziale n. 1027 del 13/03/2007), n. 458 del 23/02/2007, n. 715 del 14/03/2008, n. 3812 del 19/12/2008 (e n. 3822 del 30/12/2009), n. 3823 del 30/12/2009 (e n. 3746 del 30/12/2010) e n. 3748 del 30/12/2010 ad oggetto "Approvazione della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione", con le quali sono stati definiti criteri e modalità per il raggiungimento di tali obiettivi e individuati gli indicatori utili a misurarne il raggiungimento per gli anni dal 2002 al 2011.

Richiama altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 4691 del 30/12/2005 ad oggetto "Modifica parziale dei documenti allegati alle DGR 1196/2003, 742/2004 e 881/2005; definizione della tipologia delle entrate e delle spese straordinarie; individuazione di incentivi

o disincentivi al fine di favorire il rispetto degli obiettivi del patto; pubblicazione dei risultati del monitoraggio.” con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, modificato parzialmente le modalità di calcolo del saldo finanziario previste dalle Discipline del Patto di stabilità degli anni 2003, 2004 e 2005 relativamente all’entrata dei proventi delle concessioni edilizie e del condono edilizio.

Richiama inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1374 del 12/05/2006 ad oggetto “Approvazione d’integrazioni all’allegato della DGR n. 881 del 25/3/2005 e all’allegato C) della DGR n. 4691 del 30/12/2005, concernenti la disciplina del Patto di stabilità degli enti locali della Regione, in relazione alla definizione della tipologia delle entrate e delle spese straordinarie per i saldi finanziari 2005”, con la quale, tra l’altro, è stata integrata la Disciplina per l’anno 2005 ed è stata confermata la tipologia delle entrate e delle spese straordinarie da escludere dal calcolo del saldo finanziario 2005, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 4691 del 30/12/2005.

Richiama anche le deliberazioni della Giunta regionale n. 460 del 23/02/2007, n. 714 del 14/03/2008, n. 3880 del 30/12/2008, n. 3821 del 30/12/2009 e n. 3747 del 30/12/2010 con le quali la Giunta regionale ha, tra l’altro, definito le azioni volte a favorire il rispetto degli obiettivi del patto da applicare negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 ai Comuni che non hanno rispettato l’obiettivo del saldo finanziario programmatico nell’anno 2005 in relazione ai risultati del saldo finanziario 2003, nell’anno 2006 in relazione ai risultati della media dei saldi finanziari 2002/2004, nell’anno 2007 in relazione ai risultati della media dei saldi finanziari 2002/2005, nell’anno 2008 in relazione ai risultati della media dei saldi finanziari 2002/2006 e nell’anno 2009 in relazione ai risultati della media dei saldi finanziari 2002/2007.

Richiama infine le deliberazioni della Giunta regionale n. 3976 dell’8/11/2004 ad oggetto “Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali per la costituzione del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d’Aosta” e n. 2604 del 5/09/2008 ad oggetto “Approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali per il rinnovo del “Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d’Aosta””, con la quale il Comitato, organismo tecnico-politico con funzioni consultive e propositive in materia di finanza e contabilità degli enti locali, è stato rinnovato.

Precisa che il Comitato, in base a quanto previsto nel regolamento per il funzionamento, si articola in due sezioni: Finanza e Contabilità.

Evidenzia che tra le funzioni della Sezione finanza, ai sensi del protocollo d’intesa, rientra la definizione dello sviluppo della disciplina del patto di stabilità per gli enti locali della Regione, anche mediante il monitoraggio dei dati e l’analisi delle relative risultanze, nonché la formulazione di proposte per il superamento delle eventuali problematiche emerse.

Sottolinea che il Coordinatore del Dipartimento enti locali, che svolge anche la funzione di Coordinatore della Sezione finanza, ha evidenziato che, nell’ambito della Sezione, al fine di definire la disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione per l’anno 2012:

- sono state analizzate l'attuale disciplina del patto e le problematiche emerse;
- si è ritenuto opportuno mantenere una linea di sostanziale continuità di obiettivi e di procedure rispetto alla disciplina degli anni precedenti ed, in particolare dell'anno 2011;
- è stata pertanto definita una proposta che prevede, tra l'altro, che:
 - il saldo programmatico dei comuni per l'anno 2012 sia raffrontato alla media dei saldi dei sei anni precedenti (2005/2010);
 - l'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario per le Comunità montane sia rappresentato dal contenimento dei costi correlato alle funzioni svolte obbligatoriamente in forma associata, ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 54/1998, così come disposto dalle deliberazioni n. 3894 del 21 ottobre 2002 e n. 1164 del 18 aprile 2005, da almeno sei Comunità montane e basato sulle informazioni di costo derivanti dalla contabilità analitica, ed in particolare dai dati del PEG a consuntivo 2010 trasmessi alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali per il benchmarking, previsto dall'art. 33, comma 4, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, ai fini del controllo di gestione;
- sono stati individuati, altresì, interventi più cogenti in materia di limiti all'indebitamento, in relazione all'andamento del debito degli enti locali valdostani negli ultimi anni, prevedendo uno specifico obiettivo di riduzione del debito, come già stabilito dalle Discipline per gli anni 2010 e 2011;
- è stato pertanto redatto, sulla base delle elaborazioni predisposte dalla Direzione finanza e contabilità il documento allegato "A" che definisce la disciplina del Patto di stabilità degli enti locali della Regione per l'anno 2012;
- si è preso atto, infine, del disposto di cui all'art. 8 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*), relativamente ai limiti consentiti per il ricorso all'indebitamento degli enti locali.

Evidenzia l'opportunità di accogliere le proposte della Sezione finanza del Comitato Finanza e Contabilità, anche in relazione al fatto che le stesse sono frutto di un continuo confronto con i rappresentanti degli enti locali.

Sottolinea, pertanto, la necessità di definire anche per l'anno 2012 la disciplina del Patto, come risulta dall'allegato "A", al fine di permettere la prosecuzione dell'applicazione delle norme regionali in materia di Patto di stabilità.

Richiama, inoltre, la deliberazione n. 351 del 18 febbraio 2011 "Determinazione del limite consentito per il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali della Regione" con la quale la Giunta regionale ha dato atto che la Regione autonoma Valle d'Aosta, con l'approvazione di una disciplina apposita, provvede alle finalità del Patto di stabilità interno per gli enti locali previste dalla normativa statale e che gli enti locali valdostani concorrono ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, ed ha precisato che, per la determinazione del limite consentito per il ricorso all'indebitamento, per gli enti locali valdostani continua a valere la disciplina contenuta nel combinato disposto

dell'art. 44, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 19, comma 5ter, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

Evidenzia che la suddetta deliberazione è stata assunta in vigenza di un presupposto normativo, rappresentato dall'art. 1, comma 108, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), il quale è stato successivamente modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, in luogo delle disposizioni del suddetto art. 1, comma 108, ha previsto la modifica dell'art. 204, comma 1, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottolinea, pertanto, l'inefficacia di tale deliberazione e la necessità della sua abrogazione.

Fa presente che la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*), in ordine alla disciplina del Patto di Stabilità interno, prevede:

- all'art. 32, comma 11, che le regioni a statuto speciale concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei pagamenti;
- all'art. 32, comma 13, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito dell'accordo di cui al precedente comma 11, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione delle disposizioni del Patto di stabilità interno nazionale e che, in caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste in materia di Patto di Stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

Evidenzia l'importanza, ai fini della predisposizione dei documenti contabili degli enti locali, che la disciplina per l'anno 2012 sia approvata al più presto.

Sottolinea che, con l'approvazione della disciplina in questione, la Regione autonoma Valle d'Aosta provvede alle finalità del Patto di stabilità interno per gli enti locali previste dalla normativa statale per l'anno 2012.

Ritiene, infine, importante sottolineare il ruolo degli organi di revisione nell'attività di controllo della definizione del saldo finanziario per i Comuni e del costo per le Comunità montane, nonché della verifica dell'andamento del debito, previsti quali obiettivi della

Disciplina del Patto di stabilità anno 2012, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 67 del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
- visto l'art. 11 della l.r. 16 luglio 2002, n. 14;
- visto l'art. 8 della l.r. 11 dicembre 2002, n. 25;
- visto l'art. 2bis della l.r. 20 novembre 1995, n. 48;
- visto l'art. 32, commi 11 e 13, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*";
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1195 del 31/03/2003, n. 858 del 24/03/2006 e n. 3810 del 19/12/2008 concernenti l'approvazione del Protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 67 della l.r. 54/1998 e dell'art. 2bis della l.r. 48/1995, tra la Regione Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali avente per oggetto il Patto di stabilità degli enti locali della Regione, con le quali sono stati definiti, prima per i periodi 2002/2005 e 2006/2008, poi a partire dall'anno 2009, gli obiettivi del Patto ed i soggetti coinvolti;
- richiamate le deliberazioni n. 1196 del 31/03/2003, n. 742 del 15/03/2004, n. 881 del 25/03/2005, n. 859 del 24/03/2006 (e PD n. 1027 del 13/03/2007), n. 458 del 23/02/2007, n. 715 del 14/03/2008, n. 3812 del 19/12/2008 (e n. 3822 del 30/12/2009), n. 3823 del 30/12/2009 (e n. 3746 del 30/12/2010) e n. 3748 del 30/12/2010 ad oggetto "Approvazione della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione" dal 2002 al 2011;
- richiamate inoltre le deliberazioni n. 4691 del 30/12/2005, n. 1374 del 12/05/2006, n. 460 del 23/02/2007, n. 714 del 14/03/2008, n. 3880 del 30/12/2008, n. 3821 del 30/12/2009 e n. 3747 del 30/12/2010;
- visto l'allegato "A" relativo alla disciplina del Patto di stabilità per l'anno 2012, redatto su proposta della Sezione finanza del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta;
- considerata l'importanza che la disciplina per l'anno 2012 sia approvata entro la data del 31 dicembre al fine di permettere l'applicazione delle norme regionali in materia di Patto di stabilità;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 20 dicembre 2011, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- preso atto del parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione espresso in data 23 dicembre 2011 (prot. n. 10158 del 23/12/2011) dalla competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, art. 2bis;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle

strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il documento avente ad oggetto “DISCIPLINA DEL PATTO DI STABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE AOSTA – ANNO 2012”, allegato A) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che spetta agli organi di revisione il controllo della definizione del saldo finanziario per i Comuni e del costo per le Comunità montane, nonché della verifica dell'andamento del debito, previsti quali obiettivi della Disciplina del Patto di stabilità anno 2012 nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 67 del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;
3. di dare atto che, con l'approvazione della disciplina in questione, la Regione autonoma Valle d'Aosta provvede alle finalità del Patto di stabilità interno per gli enti locali previste dalla normativa statale per l'anno 2012;
4. di abrogare la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 18 febbraio 2011 per le motivazioni evidenziate in premessa.

DISCIPLINA DEL PATTO DI STABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE

ANNO 2012

- - - - -

PREMESSA

Al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali e di garantire nel contempo il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la Regione autonoma Valle d'Aosta, con l'art. 11 della l.r. 16 luglio 2002, n. 14 e con l'art. 8 della l.r. 11 dicembre 2002, n. 25, ha disciplinato il Patto di stabilità per gli enti locali per gli anni dal 2002 al 2005. Successivamente l'art. 8 della l.r. 19.12.2005, n. 34, il cui contenuto risulta ora trasfuso nell'art. 2bis della l.r. 20.11.1995 n. 48 dalla l.r. 24.12.2007, n. 34 (art. 2, comma 1), ha riconfermato la volontà dell'Amministrazione regionale di rivendicare la competenza alla disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali, senza più stabilire limiti temporali.

Dopo aver approvato un Protocollo di intesa prima per il triennio 2003/2005 e poi per il triennio 2006/2008 (con deliberazioni della Giunta regionale n. 1195 del 31 marzo 2003 e n. 858 del 24 marzo 2006), la Regione ha approvato, con le modalità previste dall'art. 2bis della l.r. 48/1995, con deliberazione della Giunta regionale n. 3810 del 19 dicembre 2008, il Protocollo di intesa a partire dall'anno 2009, che, sulla base delle linee di intervento già in precedenza delineate, definisce i seguenti principi fondamentali:

- il Patto di stabilità è applicato a tutti i Comuni, indipendentemente dalla loro dimensione demografica, e a tutte le Comunità montane in quanto la Regione ritiene necessario coinvolgere tutti gli enti nella verifica dell'andamento della finanza locale;
- il Patto si prefigge principalmente due obiettivi: il "miglioramento del saldo finanziario" e la "riduzione del debito".

La Disciplina regionale del Patto, approvata dalla Giunta regionale per gli anni 2002/2011 con deliberazioni n. 1196 del 31 marzo 2003, n. 742 del 15 marzo 2004, n. 881 del 25 marzo 2005, n. 859 del 24 marzo 2006 (e PD n. 1027 del 13/03/2007), n. 458 del 23 febbraio 2007, n. 715 del 14 marzo 2008, n. 3812 del 19 dicembre 2008 (e n. 3822 del 30/12/2009), n. 3823 del 30/12/2009 (e n. 3746 del 30/12/2010) e n. 3748 del 30/12/2010, tiene conto dei principi contenuti nella normativa nazionale, ma se ne differenzia in relazione sia alla peculiarità delle norme regionali in materia di finanza e contabilità dei Comuni sia alle caratteristiche degli enti locali valdostani.

Nel presente documento sono definiti per l'anno 2012, con una sostanziale continuità rispetto agli anni precedenti, i criteri e le modalità per il raggiungimento dei suddetti obiettivi e vengono individuati gli indicatori atti a misurarne il raggiungimento.

1° obiettivo: MIGLIORAMENTO DEL SALDO FINANZIARIO

Per i **comuni** il saldo finanziario rappresenta l'indicatore del primo obiettivo: è costituito principalmente dalla differenza tra le entrate "proprie" dell'ente e le spese correnti ed evidenzia la capacità di autofinanziamento.

A tal fine, sono prese in considerazione sia la gestione di cassa, sia la gestione di competenza con riferimento, quindi, oltre che alle riscossioni ed ai pagamenti (in conto competenza e in conto residui), anche agli accertamenti e agli impegni.

E' fatta salva per il Comune di Aosta, unico ente con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, l'applicazione dell'obiettivo di saldo finanziario che sarà definito nell'ambito dell'accordo di cui ai commi 11 e 13 dell'articolo 32 della L.12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)".

Per le **Comunità montane** il costo rappresenta l'indicatore del primo obiettivo: è costituito dal costo pieno unitario dei servizi ed evidenzia l'efficienza nella gestione dei servizi stessi.

1A) Determinazione del saldo finanziario - Comuni

Il calcolo del saldo finanziario è effettuato sulla base delle seguenti voci di entrata e di spesa:

ENTRATE

TITOLO I - "ENTRATE TRIBUTARIE"

E' compreso l'intero Titolo I: tali entrate evidenziano la capacità dei Comuni di autofinanziarsi attraverso azioni tendenti a incentivare l'attività impositiva.

Da ogni categoria del Titolo I possono essere depurati gli accertamenti e gli incassi di tributi, e relativi interessi e sanzioni, straordinari in quanto derivanti da annualità pregresse.

L'operazione è così rappresentata:

A	Titolo I° - Entrate tributarie	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
a.1	Imposte	+	+
a.1.1	di cui: imposte straordinarie relative ad anni pregressi	-	-
a.2	Tasse	+	+
a.2.1	di cui: tasse straordinarie relative ad anni pregressi	-	-
a.3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	+	+
a.3.1	di cui: tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie straordinarie relative ad anni pregressi	-	-

TOTALE 1 a.1 – a.1.1 + a.2 – a.2.1 + a.3 – a.3.1

TITOLO II - "ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE"

Tra le categorie del Titolo II non sono compresi i "Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato", fatta eccezione per i trasferimenti di carattere straordinario con vincolo di destinazione, decurtati, questi ultimi, dei "Contributi statali per elezioni e referendum", in quanto la spesa è esclusa dal calcolo del saldo (vedasi punto d.1.4).

Non sono inoltre compresi i "Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione", fatta eccezione per i trasferimenti compensativi del minor gettito ICI dell'anno di competenza (Minori entrate previste per esclusione dell'abitazione principale - articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 - e per esenzioni oratori e similari - legge 1° agosto 2003, n. 206), per i trasferimenti compensativi del minor gettito della tassa T.A.R.S.U. e della

tariffa S.I.I. relativi all'anno 2012 (art. 6, comma 2 della legge regionale n. 30 del 13/12/2011 "Legge finanziaria regionale per gli anni 2012/2014") e per i trasferimenti con vincolo di destinazione, in quanto la correlata spesa corrente è anch'essa compresa nel calcolo del saldo e le spese e le entrate in tal caso si elidono; da questi ultimi sono però esclusi sia i "Contributi "ex-Stato" e Regione destinati alla copertura delle rate di ammortamento dei mutui, poiché i relativi trasferimenti sono destinati ad esaurirsi, e la loro considerazione provocherebbe nel tempo un andamento sfavorevole del saldo finanziario, sia il "Contributo regionale a copertura delle calamità naturali" (l.r. 18.01.2001, n. 5) e il "Contributo regionale per elezioni e referendum", in quanto le spese sono escluse dal calcolo del saldo (vedasi punti d.1.3 e d.1.4).

Non sono altresì compresi i "Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali", fatta eccezione per i trasferimenti di carattere straordinario con vincolo di destinazione.

Non sono infine compresi i "Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico", fatta eccezione per i trasferimenti per i servizi svolti per altri enti.

Sono compresi nel calcolo del saldo i "Contributi e trasferimenti per funzioni delegate e/o conferite" ai Comuni, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 54/1998 e della l. r. 12 marzo 2002, n. 1.

L'operazione è così rappresentata:

		ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
B	Titolo II° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate		
b.1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		
b.1.1	di cui: trasferimenti di carattere straordinario con vincolo di destinazione	+	+
b.1.1.1	di cui: contributi statali con vincolo di destinazione per elezioni e referendum	-	-
b.2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		
b.2.1	di cui: trasferimenti senza vincolo di destinazione		
b.2.2	contributi "ex Stato" e Regione rate ammortamento mutui		
b.2.3	contributi Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali		
b.2.4	contributi Regione con vincolo di destinazione per elezioni e referendum		
b.2.5	altri trasferimenti con vincolo di destinazione	+	+
b.2.6	trasferimenti compensativi minor gettito ICI	+	+
b.2.6.1	di cui: contributi e trasferimenti compensativi minor gettito ICI anni pregressi	-	-
b.2.7	trasferimenti compensativi minor gettito tassa TARSU e tariffa SII	+	+
b.3	Contributi e trasferimenti per funzioni delegate e/o conferite	+	+
b.4	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali		
b.4.1	di cui: trasferimenti di carattere straordinario con vincolo di destinazione	+	+
b.5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		
b.5.1	di cui: trasferimenti per servizi svolti per altri enti	+	+
TOTALE 2		b.1.1 - b.1.1.1 + b.2.5 + b.2.6 - b.2.6.1 + b.2.7 + b.3 + b.4.1 + b.5.1	

Si sottolinea che gli accertamenti e le riscossioni relativi al contributo per le spese per gli interventi di politica sociale, di cui all'art. 16, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 30 del 13/12/2011 "Legge finanziaria regionale per gli anni 2012/2014") sono dal punto di vista giuridico da ricomprendere nel contributo regionale senza vincolo di destinazione (punto b.2.1) e pertanto sono esclusi dalle entrate calcolate per la determinazione del saldo finanziario.

TITOLO III - "ENTRATE EXTRATRIBUTARIE"

E' compreso l'intero Titolo III: tali entrate concernono proventi derivanti da entrate proprie.

Dalle categorie 1, 2 e 5 del Titolo III possono essere depurati gli accertamenti e gli incassi straordinari in quanto derivanti da annualità pregresse.

L'operazione è così rappresentata:

		ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
C	Titolo III° - Entrate extratributarie		
c.1	Proventi dei servizi pubblici	+	+
c.1.1	di cui: proventi dei servizi pubblici straordinari relativi ad anni pregressi	-	-
c.2	Proventi dei beni dell'ente	+	+
c.2.1	di cui: proventi dei beni dell'ente straordinari relativi ad anni pregressi	-	-
c.3	Interessi su anticipazioni e crediti	+	+
c.4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	+	+
c.5	Proventi diversi	+	+
c.5.1	di cui: proventi diversi straordinari relativi ad anni pregressi	-	-
TOTALE 3		c.1 - c.1.1 + c.2 - c.2.1 + c.3 + c.4 + c.5 - c.5.1	

TITOLO IV - "ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI"

Del Titolo IV è compresa la quota dei proventi relativi ai contributi per le concessioni edilizie e per condono edilizio (categoria "Trasferimenti di capitali da altri soggetti") e per sanzioni ad essi relative, corrispondente alla percentuale che l'ente abbia effettivamente destinato a spese di manutenzione ordinaria (Titolo I° della spesa).

Si ricorda che tali proventi, dall'anno 2004 all'anno 2008, erano interamente utilizzabili, (ai sensi dell'art. 71, comma 1, della legge regionale n. 11/1998, come modificato dall'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 21/2003 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006)), per manutenzioni del patrimonio immobiliare comunale. A partire dall'anno 2009 gli stessi possono invece essere destinati al finanziamento di spese correnti, nel limite massimo del 50 per cento, e a spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale per un ulteriore 25 per cento, come previsto dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 10/12/2008, n. 29 (Legge finanziaria regionale per gli anni 2009/2011).

Tale entrata è assimilata ad un "autofinanziamento" per spesa corrente.

Dalle entrate per condono edilizio possono essere depurati gli accertamenti e gli incassi straordinari in quanto derivanti da annualità pregresse.

L'operazione è così rappresentata:

		ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
E	Titolo IV° - Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti		
e.1	Alienazione di beni patrimoniali		
e.2	Trasferimenti di capitali dallo Stato		
e.3	Trasferimenti di capitali dalla Regione		
e.4	Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico		
e.5	Trasferimenti di capitali da altri soggetti		
e.5.1	di cui: % proventi per concessioni edilizie e da condono edilizio destinati al finanziamento di spese correnti e di opere di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale	+	+
e.5.1.1	di cui: % entrate straordinarie del condono edilizio relative ad anni pregressi	-	-
e.6	Riscossione di crediti		
TOTALE 4		e.5.1 - e.5.1.1	

SPESE

TITOLO I - "SPESE CORRENTI"

E' considerato l'intero Titolo I, escludendo dal calcolo oltre agli impegni e pagamenti per gli interessi passivi, le seguenti **spese eccezionali non ricorrenti e non dipendenti dalla volontà dell'ente**:

- impegni e pagamenti per spese (imputate al titolo I°) susseguenti a dichiarazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica, (es.: Decreto del Presidente della Regione di dichiarazione dello stato di calamità per abbondanti precipitazioni del 18/12/2008), e/o previste dalla legge regionale 18.01.2001, n. 5;
- impegni e pagamenti per elezioni e referendum;
- impegni e pagamenti per arretrati contrattuali e indennità straordinarie arretrate;
- impegni e pagamenti per sostituzioni di personale assente per malattia, per maternità o per assenza obbligatoria prevista ai sensi di legge o di contratto collettivo di lavoro (assunzioni a tempo determinato, lavoro interinale, incarichi di consulenza, ecc.);
- impegni e pagamenti per incarichi straordinari per difesa legale dell'ente (solo quando l'ente è convenuto) e per rimborsi di carattere straordinario a dipendenti e amministratori per spese legali, in cause concernenti l'esercizio delle funzioni istituzionali, in caso di assoluzione;
- impegni e pagamenti per debiti fuori bilancio;
- impegni e pagamenti di carattere straordinario per rimborsi per entrate non dovute.

L'operazione è così rappresentata:

D	Titolo I° - Spese correnti	IMPEGNI	PAGAMENTI
		+	+
d.1.1	Di cui: personale		
d.1.2	interessi passivi	-	-
d.1.3	calamità naturali	-	-
d.1.4	elezioni e referendum	-	-
d.1.5	arretrati contrattuali e indennità straordinarie arretrate	-	-
d.1.6	sostituzioni di personale per malattia, per maternità o per assenza obbligatoria	-	-
d.1.7	difesa legale ente e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori	-	-
d.1.8	debiti fuori bilancio	-	-
d.1.9	rimborso entrate non dovute	-	-
TOTALE 5		D - d.1.2 - d.1.3 - d.1.4 - d.1.5 - d.1.6 - d.1.7 - d.1.8 - d.1.9	

Il saldo finanziario "depurato" delle entrate e spese straordinarie risulta pertanto così rappresentato:

		COMPETENZA	CASSA
I	SALDO FINANZIARIO Entrate (TOTALE 1 +TOTALE 2 + TOTALE 3 + TOTALE 4) - Spese (TOTALE 5)	+/-	+/-

E' importante sottolineare che ciò che rileva ai fini del Patto non è tanto la presenza di un eventuale saldo negativo, ma la tendenza nel tempo del saldo, che dovrebbe dimostrare un miglioramento del rapporto tra entrate e spese.

Verranno valutate, nel corso dell'anno 2012, le eventuali ricadute della crisi economico-finanziaria internazionale e nazionale sulle spese sociali a carico degli enti locali al fine di verificare la necessità dell'introduzione sul saldo finanziario di specifici elementi di compensazione.

1B) Saldo finanziario programmatico per l'anno 2012 - Comuni

Il vincolo è costituito dall'obbligo di mantenere il saldo finanziario 2012 pari alla media dei saldi 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010, con il solo incremento del tasso di inflazione, su base regionale, definito per l'anno 2011 nella misura del 2% e stimato per l'anno 2012 nella misura del 4,3%, pari al 6,39% composto per il biennio 2011 - 2012.

Il saldo 2012 cui si riferisce l'obiettivo, come definito al punto 1A) della presente disciplina, risulta già depurato delle entrate e delle spese straordinarie, individuate in analogia a quelle degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. I saldi finanziari di riferimento degli anni 2003, 2004 e dell'anno 2005 risultano depurati dalle entrate e dalle spese straordinarie, definite con deliberazione n. 4691 del 30/12/2005 e confermate con deliberazione n. 1374 del 12/05/2006, mentre i saldi finanziari degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 risultano direttamente depurati dall'ente, così come previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 859 del 24 marzo 2006 (e PD n. 1027 del 13/03/2007), n. 458 del 23 febbraio 2007, n. 715 del 14 marzo 2008, n. 3812 del 19 dicembre 2008 (e n. 3822 del 30 dicembre 2009), n. 3823 del 30 dicembre 2009 (e n. 3746 del 30 dicembre 2010).

Al fine di confrontare valori omogenei si procederà altresì alla rivalutazione monetaria dei saldi relativi agli anni precedenti l'ultimo di riferimento (2010) sulla base dei relativi coefficienti. Analogamente a quanto operato dall'ISTAT (che a tal fine adotta l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)), i coefficienti annuali impiegati per procedere alla rivalutazione monetaria saranno definiti utilizzando il tasso di inflazione stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale recanti la Disciplina del Patto di stabilità per ciascuno degli anni considerati.

In seguito si effettuerà il calcolo della media del sessennio considerato.

A titolo esemplificativo:

- per i Comuni la cui media dei saldi 2005-2010 dà un saldo negativo (es. – 100) lo stesso potrà risultare al 31/12/2012 peggiorato al massimo del 6,39% (es. –106,39);
- per i Comuni la cui media dei saldi 2005-2010 dà un saldo positivo (es. + 100) lo stesso potrà risultare al 31/12/2012 peggiorato al massimo del 6,39% (es. + 93,61).

La scelta di rapportare l'obiettivo del 2012 alla media del sessennio 2005-2010, eliminando due anni di riferimento (2003/2004), risponde all'esigenza di verificare l'andamento del saldo finanziario del Comune in un arco temporale non eccessivamente ampio giungendo nell'anno 2013, con l'eliminazione di altre due annualità (2005/2006), ad un periodo di cinque anni, corrispondente al mandato elettorale.

1C) Verifica dell'andamento del saldo finanziario per l'anno 2012 - Comuni

- I Comuni predispongono una relazione, che dovrà essere approvata, a seconda dei casi, contestualmente al bilancio di previsione 2012/2014 o, qualora ciò non sia possibile, alla prima variazione di bilancio, e che evidenzia, sulla base dei dati risultanti da una verifica provvisoria tra la media dei saldi 2005-2006-2007-2008-2009-2010 e quello risultante dalle previsioni 2012, da effettuarsi autonomamente da ogni ente, le misure eventualmente già adottate o che si intendono adottare al fine di migliorare il saldo.
- I Comuni effettuano la verifica sull'andamento del saldo al 30/06/2013 per il saldo definitivo dell'anno 2012 (prospetto RENDIC./2012) sulla base del rendiconto 2012.

Al fine della suddetta verifica i Comuni compilano il prospetto "RENDIC./2012" allegato, relativo al saldo finanziario 2012, e lo trasmettono, entro il 30/07/2013 alla Direzione finanza e

contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Regione autonoma Valle d'Aosta con le seguenti modalità:

- via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo "eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it", previa sottoscrizione digitale da parte del Sindaco, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione

nonchè

- via posta elettronica, in formato excel, all'indirizzo "entilocali-finanza@regione.vda.it".

Per permettere un monitoraggio corretto si invitano i responsabili dei Comuni ad **un'attenta compilazione** dei documenti ed al loro invio alla suddetta Direzione nei termini previsti.

1D) Mancato raggiungimento dell'obiettivo - Comuni

La predisposizione e l'invio dei prospetti di analisi del saldo per l'anno 2012, nonché la trasmissione dei documenti contabili, così come per gli anni precedenti, costituisce un obbligo per i Comuni.

Ai sensi dell'art. 2bis, comma 3, della l.r. 20.11.1995, n. 48 e del Protocollo d'intesa a partire dall'anno 2009, in seguito all'analisi dei dati relativi al monitoraggio, la Giunta regionale, introdurrà, come per gli anni precedenti, azioni volte ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo mediante la previsione di opportuni incentivi o disincentivi.

Pertanto la Giunta regionale, previo parere del Consiglio Permanente degli enti locali, dopo aver acquisito i dati dei saldi finanziari tratti dal rendiconto 2012, procederà su proposta del Comitato per la finanza e la contabilità ed in particolare della Sezione finanza:

- a) a mettere in atto azioni volte ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo operando, in particolare nei seguenti settori, tenuto anche conto dell'evoluzione delle misure introdotte dalla normativa nazionale volte al contenimento della spesa pubblica:
 1. spese di personale;
 2. spese relative alle consulenze e agli incarichi esterni;
 3. spese per l'erogazione di contributi;
 4. interventi in materia di finanza locale;
 5. spese derivanti dall'assunzione di mutui e prestiti;
 6. incentivazione delle entrate proprie dell'ente.

A tal fine le azioni di cui sopra potranno essere differenziate e graduate anche in relazione alla dimensione dei Comuni, al risultato ottenuto a livello individuale e complessivo e alla tipologia del saldo stesso (competenza o cassa).

La Giunta regionale potrà altresì, con la deliberazione di cui sopra, applicare tutte o alcune delle azioni previste anche nei confronti degli enti che ritardino la trasmissione dei prospetti richiesti per un periodo superiore a 60 giorni;

- b) a rendere noti i risultati del monitoraggio con la pubblicazione degli stessi nella sezione "Enti Locali" del sito Internet dell'Amministrazione regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

1E) Determinazione del costo – Comunità montane

Si premette che le Comunità montane sono già indirettamente sottoposte ai vincoli del Patto di stabilità, in quanto al loro finanziamento provvedono i Comuni, i cui trasferimenti finanziari alle Comunità montane incidono sulle risultanze del Patto per i comuni stessi.

E' necessario ricordare che sia il monitoraggio finanziario, effettuato nell'anno 2009, sulle voci di entrata e spesa corrente per gli anni dal 2006 al 2008 sia il monitoraggio, effettuato nell'anno 2010, per gli anni 2007 - 2008 - 2009 sulle uniche spese sulle quali le Comunità montane possono avere discrezionalità, vale a dire su quelle derivanti da servizi non obbligatori, correlati a funzioni non esercitate obbligatoriamente in forma associata, hanno reso evidente la non utilizzabilità dei dati risultanti per l'assegnazione di un obiettivo, in quanto troppo disomogenei e discontinui tra loro.

La Sezione finanza del Comitato finanza e contabilità degli enti locali ha pertanto valutato l'opportunità, per l'anno 2012, come per l'anno 2011, di definire un obiettivo di contenimento dei costi correlato alle funzioni svolte obbligatoriamente in forma associata, ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 54/1998, così come disposto dalle deliberazioni n. 3894 del 21 ottobre 2002 e n. 1164 del 18 aprile 2005, basato sulle informazioni di costo derivanti dalla contabilità analitica, ed in particolare dai dati del PEG a consuntivo trasmessi alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali per il benchmarking, previsto dall'art. 33, comma 4, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, ai fini del controllo di gestione.

COSTI

- Sono evidenziati ai fini della verifica i costi unitari risultanti dal rapporto tra il costo pieno dei seguenti centri di costo, attivati nell'anno 2010 da almeno sei Comunità montane, come risulta dal PEG a consuntivo, e la misura utile alla determinazione dell'indicatore di efficienza individuato per il benchmarking.

L'operazione è così rappresentata:

	Funzioni comunali esercitate obbligatoriamente dalla Comunità montana	Centri di costo minimi obbligatori	Costo pieno (a)	Misura (b)	Costo unitario (a/b)
a.1	Organizzazione e gestione di centri estivi per minori	Centri vacanza		sommatoria utenti giornalieri	
a.2		Soggiorni climatici di vacanza per minori		n. utenti	
a.3	Organizzazione e gestione di soggiorni climatoterapici per anziani	Soggiorni climatici per anziani		sommatoria utenti giornalieri	
a.4	Gestione del servizio contabile relativo al personale dei Comuni compresi nel territorio comunitario	Ufficio gestione amministrativa del personale degli enti convenzionati		n. cedolini	
a.5	Servizi socio-assistenziali per anziani	Assistenza domiciliare integrata		n. ore annue di servizio prestato	
a.6		Microcomunità		n. posti letto autorizzati	
a.7		Telesoccorso - teleassistenza		n. utenti iscritti al servizio	

1F) Costo programmatico per l'anno 2012 – Comunità montane

Il vincolo è costituito dall'obbligo di mantenere per l'anno 2012 il costo unitario dei sopraindicati centri di costo, laddove attivati, nell'ambito di valori che non si discostino per più del 20% dal costo medio dei centri di costo quale risulterà dagli ultimi risultati utili del benchmarking, vale a dire di quelli dell'anno 2010, relativi alle Comunità montane.

1G) Verifica dell'andamento del costo per l'anno 2012 – Comunità montane

La verifica sul costo unitario definitivo dell'anno 2012 verrà effettuata utilizzando le risultanze del benchmarking che saranno disponibili presso la Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Per permettere una verifica corretta si invitano i responsabili delle Comunità montane ad **un'attenta compilazione** dei dati di benchmarking ed al loro invio alla suddetta Direzione nei termini richiesti ai fini del controllo di gestione.

1H) Mancato raggiungimento dell'obiettivo – Comunità montane

Ai sensi dell'art. 2bis, comma 3, della l.r. 20.11.1995, n. 48 e del Protocollo d'intesa a partire dall'anno 2009, in seguito all'analisi dei dati relativi all'andamento del costo, sulla base delle indicazioni della Sezione finanza del Comitato, la Giunta regionale valuterà la possibilità di introdurre azioni volte ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo mediante la previsione di opportuni incentivi o disincentivi.

Pertanto la Giunta regionale, previo parere del Consiglio Permanente degli enti locali, dopo aver acquisito i dati dei costi tratti dalla contabilità analitica, ed in particolare dal benchmarking 2013 su dati 2012, procederà su proposta del Comitato per la finanza e la contabilità ed in particolare della Sezione finanza:

- a) a mettere in atto azioni volte ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo, operando in particolare nei seguenti settori, tenuto anche conto dell'evoluzione delle misure introdotte dalla normativa nazionale volte al contenimento della spesa pubblica:
 1. spese di personale;
 2. spese relative alle consulenze e agli incarichi esterni;
 3. spese per l'erogazione di contributi;
 4. interventi in materia di finanza locale;
 5. spese derivanti dall'assunzione di mutui e prestiti;
 6. incentivazione delle entrate proprie dell'ente.

A tal fine le azioni di cui sopra potranno essere differenziate e graduate anche in relazione al risultato ottenuto a livello individuale e complessivo e al numero di centri di costo verificati.

La Giunta regionale potrà altresì, con la deliberazione di cui sopra, applicare tutte o alcune delle azioni previste anche nei confronti degli enti che ritardino la trasmissione, alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali, dei dati relativi al benchmarking per un periodo superiore a 60 giorni.

- b) a rendere noti i risultati del monitoraggio con la pubblicazione degli stessi nella sezione “Enti Locali” del sito Internet dell’Amministrazione regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

2° obiettivo: RIDUZIONE DEL DEBITO

La riduzione del debito richiama i Comuni e le Comunità montane ad un’attenta analisi della propria situazione debitoria al fine di contenere il livello dell’indebitamento. Tale operazione contribuisce alla riduzione degli interessi passivi e, in ultima analisi, al contenimento della spesa corrente.

Il raggiungimento dell’obiettivo relativo alla riduzione del debito in base ai precedenti protocolli d’intesa e alle relative discipline fino all’anno 2009 era soltanto raccomandato e non era prevista alcuna sanzione.

Tuttavia, dall’analisi effettuata dalla Sezione finanza sui dati disponibili per il periodo 2002/2007 è risultato che il debito dei comuni valdostani è incrementato sia in valore assoluto, sia in rapporto al valore aggiunto regionale, ed è stato, pertanto, necessario definire un obiettivo più efficace, come previsto nelle Discipline degli anni 2010 e 2011.

Per i **Comuni**, pertanto, la situazione debitoria relativa rappresenta l’indicatore del secondo obiettivo: è costituita principalmente dal rapporto tra lo stock di debito e le entrate proprie ed evidenzia la gravità dell’indebitamento.

Per le **Comunità montane** l’obiettivo rimane quello già previsto in precedenza, vale a dire la riduzione o quanto meno il mantenimento del debito complessivo derivante dall’indebitamento, da valutare anche in rapporto al valore aggiunto regionale.

2A) Determinazione della situazione debitoria relativa 2012 - Comuni

Per la determinazione della situazione debitoria relativa vanno verificate le seguenti voci:

A)	Debito al 1° gennaio	
B)	Quota capitale rimborsata nell’anno	-
C)	Mutui assunti o contratti nell’anno	+
D)	Variazioni in diminuzione da altre cause	-
E)	Variazioni in aumento da altre cause	+
F)	DEBITO 31 dicembre = A - B + C - D + E	

Per la determinazione delle entrate proprie vanno verificate le seguenti voci:

		ACCERTAMENTI
G)	Titolo I° - Entrate tributarie	
H)	Titolo III° - Entrate extratributarie	
I)	TOTALE ENTRATE PROPRIE (G + H)	

Il rapporto tra debito residuo e entrate proprie risulta pertanto così rappresentato:

L	RAPPORTO DEBITO/ENTRATE PROPRIE Debito al 31/12 (TOTALE F) / Entrate proprie (TOTALE I)	
----------	---	--

2B) Situazione debitoria relativa programmatica 2012 - Comuni

Per i Comuni, il vincolo per l'anno 2012 è costituito dall'obbligo di mantenere il rapporto tra il debito e le entrate proprie (Titoli I e III) al 31 dicembre 2012 entro il limite di 2,5 volte il valore corrispondente alla percentuale media del rapporto tra il debito e le entrate proprie dell'insieme dei Comuni nel quinquennio 2006/2010 (pari al 170,37%), ovvero entro il 425,92%.

2C) Verifica dell'andamento della situazione debitoria relativa e del debito 2012

- I Comuni effettuano la verifica sull'andamento della situazione debitoria relativa al 30/06/2013 sulla base del rendiconto 2012.

A tal fine i Comuni compilano il prospetto "DEBITO/2012" allegato, e lo trasmettono, unitamente al rendiconto dell'anno di competenza, entro il 30/07/2013 alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Regione autonoma Valle d'Aosta, con le seguenti modalità:

- via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo "eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it", previa sottoscrizione digitale da parte del Sindaco, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione

nonchè

- via posta elettronica, in formato excel, all'indirizzo entilocali-finanza@regione.vda.it;

- le Comunità montane effettuano la verifica sull'andamento del debito al 30/06/2013 sulla base del rendiconto 2012.

A tal fine le Comunità montane compilano il prospetto "CM DEBITO/2012" allegato e lo trasmettono, unitamente al rendiconto dell'anno di competenza, entro il 30/07/2013 alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Regione autonoma Valle d'Aosta, con le seguenti modalità:

- via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo "eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it", previa sottoscrizione digitale da parte del Presidente, del segretario, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione

nonchè

- via posta elettronica, in formato excel, all'indirizzo entilocali-finanza@regione.vda.it.

2D) Mancato raggiungimento dell'obiettivo

La predisposizione e l'invio dei prospetti nonché la trasmissione dei documenti contabili costituiscono un obbligo per i Comuni e per le Comunità montane.

Ai sensi dell'art. 2bis, comma 3, della l.r. 20.11.1995, n. 48 e del Protocollo d'intesa a partire dall'anno 2009, in seguito all'analisi dei dati relativi al monitoraggio per i Comuni, la Giunta regionale, introdurrà azioni volte ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione del debito mediante la previsione di specifiche discipline e/o opportuni incentivi o disincentivi.

Pertanto la Giunta regionale, previo parere del Consiglio Permanente degli enti locali, dopo aver acquisito i dati del debito tratti dal rendiconto 2012, procederà su proposta del Comitato per la finanza e la contabilità ed in particolare della Sezione finanza:

- a) a mettere in atto azioni volte ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione del debito, operando, in particolare nei seguenti settori, tenuto anche conto dell'evoluzione delle misure introdotte dalla normativa nazionale volte al contenimento della spesa pubblica:
1. vincoli di destinazione di quota dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata dei mutui;
 2. interventi in materia di finanza locale;
 3. spese derivanti dall'assunzione di mutui e prestiti;
 4. incentivazione delle entrate proprie dell'ente.

A tal fine le azioni di cui sopra potranno essere differenziate e graduate anche in relazione alla dimensione dei Comuni e al risultato ottenuto a livello individuale e complessivo.

Per le Comunità montane il raggiungimento dell'obiettivo relativo alla riduzione del debito è soltanto raccomandato e non è prevista, pertanto, alcuna sanzione.

La Giunta regionale potrà altresì, con la deliberazione di cui sopra, applicare tutte o alcune delle azioni previste anche nei confronti degli enti che ritardino l'invio dei prospetti richiesti per un periodo superiore a 60 giorni.

Si ricorda che l'articolo 9 "*Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 48/1995 e 1/2005*", della Legge finanziaria per gli anni 2010/2012 (l.r. n. 47/2009), al comma 1, lettera b), prevede, dall'anno 2010, come ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste FOSPI, l'aver rispettato i limiti per l'indebitamento stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 2bis, comma 3, della l.r. 48/1995 (fatte salve le richieste relative ad opere ricadenti nelle tipologie individuate dalla Giunta regionale con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali). Tale limitazione è applicabile dal programma FOSPI 2013/2015.

- b) a rendere noti i risultati del monitoraggio con la pubblicazione degli stessi nella sezione "Enti Locali" del sito Internet dell'Amministrazione regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

**SALDO FINANZIARIO ANNO 2012
DATI TRATTI DAL RENDICONTO**

COMUNE DI _____

ENTRATE		(in euro)	
		ACCERTAMENTI c/competenza	RISCOSSIONI c/competenza + c/residui
A	Titolo I° - Entrate tributarie		
a.1	Imposte		
a.1.1	di cui: imposte straordinarie relative ad anni pregressi		
a.2	Tasse		
a.2.1	di cui: tasse straordinarie relative ad anni pregressi		
a.3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie		
a.3.1	di cui: tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie straordinarie relative ad anni pregressi		
TOTALE 1 (a.1 - a.1.1 + a.2 - a.2.1 + a.3 - a.3.1)			
B	Titolo II° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate		
b.1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		
b.1.1	di cui: trasferimenti di carattere straordinario con vincolo di destinazione		
b.1.1.1	di cui: contributi statali con vincolo di destinazione per elezioni e referendum		
b.2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		
b.2.1	di cui: trasferimenti senza vincolo di destinazione		
b.2.2	contributi "ex Stato" e Regione rate ammortamento mutui		
b.2.3	contributi Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali		
b.2.4	contributi Regione con vincolo di destinazione per elezioni e referendum		
b.2.5	altri trasferimenti con vincolo di destinazione		
b.2.6	contributi e trasferimenti compensativi minor gettito ICI		
b.2.6.1	di cui: contributi e trasferimenti compensativi minor gettito ICI anni pregressi		
b.2.7	contributi e trasferimenti compensativi minor gettito TARSU e tariffa SII		
b.3	Contributi e trasferimenti per funzioni delegate e/o conferite		
b.4	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali		
b.4.1	di cui: trasferimenti di carattere straordinario con vincolo di destinazione		
b.5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		
b.5.1	di cui: trasferimenti per servizi svolti per altri enti		
TOTALE 2 (b.1.1 - b.1.1.1 + b.2.5 + b.2.6 - b.2.6.1 + b.2.7 + b.3 + b.4.1 + b.5.1)			
C	Titolo III° - Entrate extratributarie		
c.1	Proventi dei servizi pubblici		
c.1.1	di cui: proventi dei servizi pubblici straordinari relativi ad anni pregressi		
c.2	Proventi dei beni dell'ente		
c.2.1	di cui: proventi dei beni dell'ente straordinari relativi ad anni pregressi		
c.3	Interessi su anticipazioni e crediti		
c.4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società		
c.5	Proventi diversi		
c.5.1	di cui: proventi diversi straordinari relativi ad anni pregressi		
TOTALE 3 (c.1 - c.1.1 + c.2 - c.2.1 + c.3 + c.4 + c.5 - c.5.1)			
E	Titolo IV° - Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti		
e.1	Alienazione di beni patrimoniali		
e.2	Trasferimenti di capitali dallo Stato		
e.3	Trasferimenti di capitali dalla Regione		
e.4	Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico		
e.5	Trasferimenti di capitali da altri soggetti		
e.5.1	di cui: % proventi per concessioni edilizie e da condono edilizio destinati al finanziamento di spese correnti e di opere di manutenzione del patrimonio immobiliare		
e.5.1.1	di cui: % entrate straordinarie del condono edilizio relativo ad anni pregressi		
e.6	Riscossione di crediti		
TOTALE 4 (e.5.1 - e.5.1.1)			
F	Titolo V° - Entrate derivanti da accensioni di prestiti		
f.1	Anticipazioni di cassa		
f.2	Finanziamenti a breve termine		
f.3	Assunzioni di mutui e prestiti		
f.4	Emissioni di prestiti obbligazionari		

SPESE		(in euro)	
		IMPEGNI c/competenza	PAGAMENTI c/competenza + c/residui
D	Titolo I° - Spese correnti		
d.1.1	di cui: personale		
d.1.2	interessi passivi		
d.1.3	calamità naturali		
d.1.4	elezioni e referendum		
d.1.5	arretrati contrattuali e indennità straordinarie arretrate		
d.1.6	sostituzione di personale per malattia, per maternità o per assenza obbligatoria		
d.1.7	difesa legale ente e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori		
d.1.8	debiti fuori bilancio		
d.1.9	rimborso entrate non dovute		
	TOTALE 5 (D - d.1.2 - d.1.3 - d.1.4 - d.1.5 - d.1.6 - d.1.7 - d.1.8 - d.1.9)		
G	Titolo II° - Spese in conto capitale		
H	Titolo III° - Spese per rimborso di prestiti		

SALDO FINANZIARIO		(in euro)	
		COMPETENZA	CASSA
I	Entrate (TOTALE 1 +TOTALE 2 + TOTALE 3 + TOTALE 4) - Spese (TOTALE 5)		

	Nome e Cognome	Firma	Data
Il Sindaco	_____	_____	_____
Il Segretario	_____	_____	_____
Il Responsabile del Servizio finanziario	_____	_____	_____
L'organo di revisione	_____	_____	_____

**VERIFICA SITUAZIONE DEBITORIA RELATIVA
DATI TRATTI DAL RENDICONTO**

COMUNE DI _____

		(in euro)
		anno 2012
A	Debito al 1° gennaio	
B	Quota capitale rimborsata nell'anno	
C	Mutui assunti o contratti nell'anno	
D	Variazioni in diminuzione da altre cause	
E	Variazioni in aumento da altre cause	
F	DEBITO 31 dicembre = A - B + C - D + E	

		(in euro)
		ACCERTAMENTI
G	Titolo I - Entrate tributarie	
H	Titolo III - Entrate extratributarie	
I	TOTALE ENTRATE PROPRIE = G + H	

		PERCENTUALE DEL RAPPORTO
L	RAPPORTO DEBITO/ENTRATE PROPRIE Debito al 31/12 (TOTALE F)/Entrate proprie (TOTALE I)	

	Nome e Cognome	Firma	Data
Il Sindaco	_____	_____	_____
Il Segretario	_____	_____	_____
Il Responsabile del Servizio finanziario	_____	_____	_____
L'organo di revisione	_____	_____	_____

VERIFICA DEBITO RESIDUO

COMUNITA' MONTANA _____

	anno 2012
	(in euro)
A) Debito al 1° gennaio	
B) Quota capitale rimborsata nell'anno	
C) Mutui assunti o contratti nell'anno	
D) Variazioni in diminuzione da altre cause	
E) Variazioni in aumento da altre cause	
DEBITO 31 dicembre = A - B + C - D + E	

	Nome e Cognome	Firma	Data
Il Presidente	_____	_____	_____
Il Segretario	_____	_____	_____
Il Responsabile del Servizio finanziario	_____	_____	_____
L'organo di revisione	_____	_____	_____